

ALIQUOTE IMU 2021

1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. Detrazione abitazione principale: € 200,00.	6,0 ‰
2) Alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete" o locate direttamente tramite al Comune di Soliera.	5,0 ‰
3) Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito del terremoto, residenti nel Comune di Soliera o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012). La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione. Per i cittadini provenienti da Comuni colpiti dal sisma (esclusi quelli già residenti nel Comune di Soliera) occorrerà allegare alla comunicazione copia del decreto di sgombero notificato al comodatario/locatario.	5,0 ‰
4) Unità immobiliari, e relative pertinenze, regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari.	5,0 ‰
5) Unità abitative e relative pertinenze, concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.	8,5 ‰
6) Unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione con allegata copia del contratto registrato.	9,0 ‰
7) Fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione. N.B. Sono esclusi gli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria, per i quali si applica l'aliquota di cui al punto 8.	9,0 ‰
8) Fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, NON utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa.	9,5 ‰
9) Fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione. N.B. Sono esclusi gli immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria, per i quali si applica l'aliquota di cui al punto 16.	9,0 ‰
10) Alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica.	10,6 ‰
11) Fabbricati di categoria catastale D ricompresi in contesti per i quali l'Amministrazione Comunale ha manifestato interesse per iniziative di riqualificazione finalizzate alla promozione di accordi di insediamento in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 14/2014. L'aliquota agevolata spetta al promotore dell'intervento di recupero e si applica per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività a seguito di avvenuta riqualificazione ed a condizione che i fabbricati siano utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. La fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione.	7,6 ‰
12) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30/12/1993, n. 557	1,0 ‰
13) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,0 ‰
14) Fabbricati, ad eccezione fabbricati di categoria catastale D, concessi gratuitamente in uso, con contratto debitamente registrato, a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione all'Ente tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.	0,0 ‰

segue

15) Fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso, con contratto debitamente registrato, a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione all'Ente tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.	7,6 ‰
16) Terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.	10,5 ‰

Le Comunicazioni per le aliquote agevolate sono da presentare, a pena di decadenza dell'agevolazione, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

Al venir meno dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si sono persi i requisiti.

RICORDA:

RIDUZIONE DEL 25% DELL'IMPOSTA IMU DOVUTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO :

Per gli immobili locati ai sensi della Legge 431/1998 – art. 2 comma 3 - l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita o confermata dal Comune, è ridotta del 25%.

Per usufruire dell'aliquota agevolata e/o del 25% di riduzione, per i contratti stipulati a partire dal 01/01/2018 è necessaria l'**attestazione di rispondenza** del contratto sottoscritta da una delle organizzazioni (dei proprietari o degli inquilini) che hanno firmato l'accordo con il Comune.

Nel caso in cui **l'alloggio sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino** (intendendosi per abitazione principale l'immobile nel quale si dimora abitualmente e si risiede anagraficamente) l'aliquota deliberata dal comune è pari allo 0,90 per cento.

In tal caso occorre presentare **comunicazione** utilizzando apposito modulo predisposto dal comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione allegando copia del contratto di locazione e, nei contratti stipulati dal 01/01/2018, del relativo attestato di rispondenza. Non è necessaria la presentazione di dichiarazione IMU su modello ministeriale.

Nel caso in cui l'alloggio concesso in locazione **non sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino** non è possibile applicare l'aliquota ridotta dello 0,90 per cento ma spetta comunque la riduzione del 25%.

In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la **dichiarazione IMU** su apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposizione allegando copia del contratto di locazione e, nei contratti stipulati dal 01/01/2018, del relativo attestato di rispondenza.